

**ASSENSO DA PARTE DEL GENITORE/TUTORE**  
**RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ VALIDA PER ESPATRIO DI MINORE**

Spett.le  
Comune di Rezzato  
Ufficio Anagrafe

Il/La sottoscritto/a cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**in qualità di**

**genitore**

**tutore**

**del/la minore sottoindicato/a:**

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

nel richiedere il rilascio della carta di identità per il/la figlio/a minore sopraindicato/a

**DICHIARA**

**di dare il proprio assenso** affinché al/la medesimo/a venga rilasciato tale documento **valido per l'espatrio.**

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che lo/a stesso/a non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 lettere b), d), e), g) della Legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Rezzato, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

***Allega fotocopia fronte/retro del documento d'identità (art. 38 1° e 3° comma DPR 445/2000)***

**NOTA ESPLICATIVA**

L'art. 3 Legge 21.11.1967, n. 1185 (modificato con Legge 16.01.2003 n. 3) prescrive che "non possono ottenere il passaporto":

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;

d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

N.B.: L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (sentenza di separazione e divorzio) viene indicato il reciproco assenso fra i coniugi al rilascio di documenti validi per l'espatrio.

L'art. 3 di cui alla Legge 21.11.1967, n. 1185 si applica a tutti i documenti validi per l'espatrio.